

REGOLAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO¹

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Consiglio regionale del Lazio, di seguito denominato CUG, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, dalle direttive e dalla normativa vigenti in materia.

Articolo 2

(Finalità e destinatari)

1. In conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, il CUG opera, all'interno del 1. Consiglio regionale, con compiti propositivi, consultivi e di verifica per promuovere la realizzazione di un contesto lavorativo improntato al rispetto dei principi di pari opportunità di genere, al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza, diretta e indiretta, nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.

2. Il CUG esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale dipendente del Consiglio regionale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, al personale appartenente ad altre amministrazioni in posizione di comando o distacco o fuori ruolo presso il Consiglio regionale, nonché ai titolari di incarichi ed a coloro che prestano servizio, a qualsiasi titolo, negli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, istituzionali e con gli organismi, dotati di particolare autonomia ai sensi della normativa vigente, facenti capo al Consiglio regionale.

Articolo 3

(Composizione e sede)

1. Il CUG, sulla base di quanto previsto dall'articolo 372 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale e nel rispetto della vigente normativa in materia, ha una composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli articoli 40 e 43 del d.lgs. 165/2001, effettivamente presenti all'interno del Consiglio regionale, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti.

2. Il CUG ha sede presso il Consiglio regionale in Via della Pisana, 1301- 00163 Roma.

¹ Approvato nella seduta del 5 novembre 2019.

Articolo 4
(Durata in carica)

1. Il CUG dura in carica quattro anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di costituzione. I suoi componenti, dopo la scadenza, continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.
2. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG.

Articolo 5
(Compiti)

1. Il CUG esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica ad esso spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e, in particolare, dell'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.

Articolo 6
(Presidente del CUG)

1. Il Presidente rappresenta il CUG, ne convoca e presiede le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.
2. Il Presidente:
 - a) rappresenta il CUG sia all'interno del Consiglio regionale sia all'esterno, con particolare riguardo agli organi o organismi competenti nelle materie attinenti alle attività del CUG di cui all'articolo 20.
 - b) assicura il buon funzionamento del CUG;
 - c) cura l'attuazione delle iniziative approvate dal CUG;
 - d) coordina il CUG nella stesura della relazione annuale di cui all'articolo 18;
 - e) assicura che le prerogative attribuite al CUG siano rispettate;
 - f) propone, annualmente, sentito il CUG, l'inserimento in bilancio delle risorse per l'espletamento delle attività dello stesso;
 - g) provvede affinché l'attività del CUG si svolga in stretto raccordo con il Consiglio regionale, anche secondo quanto disposto nell'articolo 19;
 - h) si relaziona con gli organi o organismi di cui all'articolo 20 per la realizzazione delle attività di competenza del CUG;
 - i) coordina, avvalendosi del segretario di cui all'articolo 9, le attività di segreteria del CUG;
 - l) promuove la costituzione di commissioni e di gruppi di lavoro tematici di cui all'articolo 16;
 - m) comunica al Segretario generale e alle strutture di riferimento dei componenti, la programmazione delle sedute dei lavori del CUG e delle sue eventuali articolazioni (commissioni o gruppi di lavoro) nonché l'effettiva partecipazione dei componenti alle stesse sia ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro sia al fine di tenere nella dovuta considerazione che il lavoro svolto presso il CUG è equiparato a servizio effettivamente prestato;
 - n) comunica al Segretario generale le dimissioni, la decadenza e la cessazione dei componenti.

Articolo 7 *(Vicepresidente)*

1. Nella prima seduta il CUG procede all'elezione del vicepresidente².
2. Il vicepresidente è eletto a scrutinio segreto, tra i componenti effettivi. Ogni componente vota per un solo nominativo. È eletto il componente che ottiene il maggior numero di voti e, a parità, il più anziano di età³.
3. Il vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
4. Il vicepresidente svolge, altresì, le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.

Articolo 8 *(Componenti)*

1. I componenti effettivi:
 - a) partecipano alle riunioni del CUG e alle commissioni o ai gruppi di lavoro, eventualmente costituiti, di cui vogliono far parte;
 - b) propongono al Presidente argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta del CUG;
 - c) possono essere designati dal CUG quali referenti per i singoli settori o competenze dello stesso. Essi svolgono le funzioni di relatori sulle questioni rientranti nel settore assegnato, curando l'attività propedeutica alla formulazione di proposte da presentare al CUG.
2. I componenti supplenti partecipano alle riunioni e alle attività del CUG in caso di assenza o impedimento dei rispettivi componenti effettivi, o, anche in presenza di questi, qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel corso dell'incontro e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga utile.

Articolo 9 *(Segretario)*

1. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di categoria D, assegnato al servizio competente in materia di supporto al CUG⁴.
2. Il segretario:
 - a) cura la redazione del processo verbale delle riunioni;
 - b) procede all'appello nominale;
 - c) accerta il risultato delle votazioni;
 - d) coadiuva il Presidente per il buon funzionamento del CUG;
 - e) cura l'invio, tramite posta elettronica, ai componenti delle convocazioni e del materiale relativo agli argomenti delle riunioni;

² Si rappresenta che la disposizione di cui al comma 1 può essere introdotta a seguito di modifica dell'art. 374, comma 3, del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

³ Si rappresenta che la disposizione di cui al comma 2 può essere introdotta a seguito di modifica dell'art. 374, comma 3, del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

⁴ Si rappresenta che la disposizione di cui al comma 1 può essere introdotta a seguito di modifica dell'art. 375, comma 5, del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

- f) provvede all'aggiornamento periodico della sezione dedicata al CUG del sito web istituzionale del Consiglio regionale, anche con riferimento alle attività svolte dallo stesso;
- g) cura la gestione dell'archivio del CUG;
- h) provvede alla trasmissione della relazione di cui all'articolo 18 ai competenti organi, curandone ogni adempimento connesso.

3. In caso di assenza o motivato impedimento del segretario, il verbale viene redatto da un componente su indicazione del Presidente.

Articolo 10 *(Partecipazione al CUG)*

1. La partecipazione alle riunioni del CUG è considerata attività di servizio a tutti gli effetti e non comporta, per i suoi componenti effettivi e supplenti nonché per il segretario, il diritto alla percezione di compensi aggiuntivi.

2. I componenti effettivi impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente, al segretario e al componente supplente. Qualora anche il componente supplente non possa partecipare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente e al segretario.

3. Le assenze o gli impedimenti non comunicati possono essere, previa verifica del Presidente, considerati ingiustificati.

4. Il CUG può deliberare la richiesta di sostituzione del componente effettivo di parte datoriale che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per tre volte consecutive. Il Presidente trasmette la deliberazione al Segretario generale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. In caso di reiterata assenza senza giustificato motivo per tre volte consecutive del componente effettivo di parte sindacale, Il CUG può demandare al Presidente di darne comunicazione alla organizzazione sindacale di appartenenza.

6. Il CUG, su richiesta del Presidente o dei componenti, può deliberare la partecipazione ai lavori del CUG, senza diritto di voto, di soggetti esterni.

Articolo 11 *(Convocazioni)*

1. Il CUG si riunisce in prima seduta entro quarantacinque giorni dalla data di adozione del provvedimento di costituzione.

2. Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria almeno una volta al bimestre e comunque ogniqualvolta ritenuto necessario. Le riunioni hanno luogo presso la sede dello stesso.

3. Il CUG si riunisce in convocazione straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi per l'esame e la discussione di specifici argomenti.

4. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno cinque giorni prima delle riunioni, fatti salvi i casi di urgenza, nei quali il termine è ridotto a giudizio del Presidente e, comunque, con

preavviso di almeno due giorni. La convocazione è comunicata, per mezzo di posta elettronica, ai componenti effettivi e, per conoscenza, ai componenti supplenti. Con lo stesso preavviso di almeno due giorni l'ordine del giorno può essere integrato con argomenti urgenti.

5. La convocazione straordinaria viene effettuata con le modalità di cui al comma 4 almeno tre giorni prima della data prescelta.

6. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e l'eventuale documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Articolo 12 *(Processo verbale)*

1. Le riunioni del CUG sono verbalizzate in forma sintetica da parte del segretario.

2. Nel corso della riunione i componenti possono richiedere al segretario la verbalizzazione testuale delle loro dichiarazioni.

3. Il segretario trasmette tempestivamente la bozza del processo verbale ai componenti.

4. All'inizio di ciascuna riunione, il Presidente, di norma, dichiara approvato il processo verbale della seduta precedente quando sullo stesso non vi sono osservazioni; in caso contrario, si procede alla votazione dello stesso. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per proporre rettifiche o per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente.

5. Il processo verbale, dopo l'approvazione, è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

6. I verbali delle sedute, così approvati, vengono trasmessi ai componenti del CUG.

Articolo 13 *(Numero legale delle riunioni. Deliberazioni)*

1. Le decisioni del CUG sono espresse con deliberazioni.

2. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza qualificata.

4. Ai fini del comma 3 sono computati i voti favorevoli o contrari.

5. Il segretario prende nota dei votanti e di coloro che abbiano fatto dichiarazione di astensione.

6. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo per l'elezione del Vicepresidente, che ha luogo a scrutinio segreto. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi con apposita scheda⁵.

⁵ Si rappresenta che le disposizioni di cui al comma 6 possono essere introdotte a seguito di modifica dell'art. 376, comma 3, del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

7. Le deliberazioni approvate sono trasmesse al Segretario generale per le successive valutazioni dell'amministrazione.

Articolo 13 bis
*(Seduta in modalità telematica)*⁶

1. Nel caso in cui il CUG, per comprovate situazioni di gravità ed emergenza, non possa riunirsi secondo le modalità ordinarie, il Presidente, convoca la relativa seduta in modalità telematica.

2. Per "seduta in modalità telematica" si intende la seduta con partecipazione a distanza dei componenti, compreso il Presidente, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire l'identificazione certa di ogni partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie e attraverso il collegamento audio-video simultaneo fra tutti i partecipanti nonché idonei a permettere l'espressione del voto.

3. Ai fini dello svolgimento della seduta in modalità telematica occorre che gli strumenti utilizzati dai componenti del CUG e il sistema di videoconferenza assicurino, in particolare:

- a) la comunicazione in tempo reale a due vie, attraverso il collegamento audio-video simultaneo fra tutti i partecipanti;
- b) l'identificazione certa dei componenti e la continua interazione tra gli stessi nelle fasi di discussione e di votazione;
- c) la tracciabilità dello svolgimento della seduta e quindi dei relativi flussi informativi e dati;
- d) l'integrità e la conservazione dei flussi informativi nel rispetto della normativa vigente in materia;
- e) la verifica delle maggioranze richieste dal presente Regolamento per la validità delle sedute e delle deliberazioni;
- f) la possibilità effettiva e continua da parte dei componenti di esercitare le proprie funzioni;
- g) il rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

4. La seduta in modalità telematica si considera svolta, in via convenzionale, nella sede istituzionale del Consiglio regionale.

Articolo 13 ter
*(Svolgimento della seduta in modalità telematica)*⁷

1. La convocazione della seduta in modalità telematica e la documentazione funzionale allo svolgimento della stessa sono trasmesse nei termini previsti dal presente Regolamento con strumenti informatici e telematici che garantiscano la provenienza e l'integrità dei testi.

2. La presenza dei componenti alla seduta di cui al comma 1 è attestata, previa dichiarazione di inizio dei lavori, all'ora stabilita di riunione e successivamente ad essa, dal Presidente con l'assistenza del segretario. Tale presenza viene rilevata dal momento di connessione da remoto da parte dei componenti medesimi al sistema di videoconferenza.

3. In apertura dei lavori della seduta in modalità telematica, il Presidente con l'assistenza del segretario procede all'appello nominale per l'identificazione dei componenti e la verifica della

⁶ Articolo inserito dal punto 1 dell'allegato A alla deliberazione del CUG del 14 maggio 2020.

⁷ Articolo inserito dal punto 1 dell'allegato A alla deliberazione del CUG del 14 maggio 2020.

sussistenza del quorum strutturale.

4. Durante l'appello nominale e nel corso dello svolgimento della seduta in modalità telematica, e, in particolare, durante le votazioni, tutti i componenti sono tenuti a mantenere attiva la funzionalità audio-video del sistema di videoconferenza.

5. Prima di interrompere la connessione da remoto, ciascun componente deve darne comunicazione al Presidente. Il segretario annota la comunicazione nel verbale.

6. La richiesta di intervento nel corso della seduta in modalità telematica è effettuata esclusivamente attraverso l'utilizzo della chat interna al sistema di videoconferenza al fine di permettere al Presidente di garantire l'esercizio delle funzioni dei componenti dello stesso, di concedere la parola e di definire l'ordine degli interventi.

7. Al fine di consentire l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori nel corso della seduta in modalità telematica i componenti, e coloro che partecipano a diverso titolo, devono disattivare il proprio microfono, ad eccezione di coloro ai quali è concessa la facoltà di intervenire da parte del Presidente. In caso di inosservanza, il Presidente, dopo aver richiamato all'ordine, può disporre la disattivazione del microfono.

8. L'espressione del voto avviene, di norma, per appello nominale. Durante la votazione tutti i componenti sono tenuti a mantenere attiva la funzionalità audio-video del sistema di videoconferenza.

9. Nel caso di temporaneo malfunzionamento della connessione telematica o per altre ragioni di carattere tecnico che impediscano la funzionalità del sistema di videoconferenza, il Presidente sospende la seduta in modalità telematica. Qualora tale impedimento non permetta al Presidente la sospensione, la seduta viene considerata sospesa fino al ripristino della funzionalità del sistema. Qualora si verifichi un malfunzionamento tecnico per cui il Presidente e il Vicepresidente non siano in grado di accedere o rimanere connessi al sistema di videoconferenza, la seduta viene considerata sospesa fino al ripristino della connessione di almeno uno dei due. Qualora non sia possibile riprendere la seduta, la stessa viene rinviata. I malfunzionamenti tecnici per cui il singolo componente non è in grado di accedere o rimanere connesso al sistema di videoconferenza non comportano la sospensione della seduta, fatti salvi i casi in cui è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti per la validità delle deliberazioni.

10. Il Presidente assume tutte le decisioni necessarie ad assicurare il regolare svolgimento della seduta in modalità telematica.

11. La seduta in modalità telematica è oggetto di registrazione, ai fini della tracciabilità dello svolgimento delle stesse e, quindi, dei relativi flussi informativi e dati. La registrazione deve assicurare anche l'integrità e la conservazione degli stessi flussi informativi e dati, in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice

dell'amministrazione digitale) e successive modifiche.

12. Il segretario, ai sensi dell'articolo 411 bis, comma 3 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, è individuato quale persona autorizzata al trattamento dei dati personali connessi alle attività di propria competenza, in misura strettamente necessaria/indispensabile e consequenziale all'espletamento delle stesse.

Articolo 13 quater

*(Utilizzo delle credenziali di accesso alla piattaforma. Riservatezza dati e informazioni)*⁸

1. Le credenziali assegnate ai componenti e a coloro che partecipano alla seduta in modalità telematica, sono personali e non cedibili, con la conseguenza che la loro comunicazione o diffusione rileva anche sotto il profilo di un illecito trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili della riservatezza dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza per effetto della partecipazione alla seduta in modalità telematica, nei termini stabiliti dalla legislazione europea, statale e regionale.

3. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono la riservatezza degli argomenti a qualunque titolo trattati nel corso della seduta, nello specifico curando che, durante la discussione, non venga consentito a persone non autorizzate di visualizzare o ascoltare quanto avvenga nella seduta stessa.

4. I soggetti esterni che per effetto dello svolgimento della seduta in modalità telematica trattano per conto del Consiglio regionale dati personali sono individuati quali responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 418 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

Articolo 14

(Dimissioni)

1. Le dimissioni di un componente devono essere presentate per iscritto al Presidente.

2. Entro tre giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, il Presidente ne dà comunicazione al Segretario generale per consentirne la sostituzione.

3. Le dimissioni del Presidente devono essere presentate per iscritto al Segretario generale e al CUG.

4. Il CUG prende atto delle dimissioni del Presidente e dei componenti nella prima seduta successiva alla data di ricezione delle stesse.

5. Nelle more della nomina del nuovo Presidente, le funzioni dello stesso sono svolte dal vicepresidente.

⁸ Articolo inserito dal punto 1 dell'allegato A alla deliberazione del CUG del 14 maggio 2020.

Articolo 15

(Decadenza e cessazione)

1. La decadenza dall'incarico di componente può avvenire per:
 - a) comando o distacco presso altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
 - b) trasferimento temporaneo dei dipendenti di ruolo del Consiglio regionale presso le strutture amministrative della Giunta regionale;
 - c) reiterate assenze senza giustificato motivo di cui al comma 4 dell'articolo 10.
2. La cessazione dall'incarico di componente può avvenire per:
 - a) cessazione del rapporto di lavoro;
 - b) ritiro della delega, qualora la nomina avvenga su designazione della rappresentanza sindacale.
3. Il CUG prende atto della decadenza o cessazione nella prima seduta successiva alla data di ricezione delle stesse.
4. Nelle more della nomina del nuovo Presidente, le funzioni dello stesso sono svolte dal vicepresidente.

Articolo 16

(Commissioni e gruppi di lavoro)

1. Nello svolgimento della sua attività e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, il CUG può operare in commissioni o gruppi di lavoro, avvalendosi anche della professionalità di esperti esterni.
2. Le commissioni e i gruppi di lavoro, sono istituiti dal CUG, che ne definisce finalità, compiti e obiettivi.
3. Le commissioni o i gruppi di lavoro possono designare tra i componenti relatori e/o referenti per l'elaborazione di proposte o pareri.

Articolo 17

(Commissione permanente per il Regolamento)

1. È istituita la commissione permanente per il Regolamento, coordinata dal Presidente, che svolge compiti di studio e di approfondimenti, anche per eventuali proposte di modifiche al Regolamento che si rendano necessarie.
2. Nella prima seduta il CUG procede alla designazione dei componenti della commissione di cui al comma 1.

Articolo 18

(Relazione)

1. Il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, la relazione prevista dalla vigente normativa in materia di benessere organizzativo.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa ai competenti organi.
3. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nella apposita sezione dedicata al CUG del sito web istituzionale del Consiglio regionale.

Articolo 19

(Rapporti tra il CUG e il Consiglio regionale)

1. I rapporti tra il CUG e il Consiglio regionale sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. Il CUG mette a disposizione le informazioni acquisite e/o i progetti elaborati agli organismi e alle strutture amministrative del Consiglio regionale competenti a formulare proposte e a realizzare interventi inerenti le materie di competenza del CUG.
3. Il Presidente nel rispetto delle procedure e della normativa in materia di accesso documentale e di protezione dei dati personali, richiede all'amministrazione dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza dello stesso.

Articolo 20

(Collaborazioni con altri organi o organismi)

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il CUG collabora, per quanto di propria competenza, con gli organi o organismi previsti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 21

(Strumenti e risorse)

1. Il CUG svolge le proprie funzioni utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione dal Consiglio regionale.
2. Il CUG può disporre di eventuali contributi messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato o da altri soggetti pubblici. L'utilizzo di tali contributi avviene secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 22

(Attività informativa e comunicativa)

1. Il CUG provvede a rendere note ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, le attività e le iniziative in corso, nonché i risultati di eventuali interventi realizzati, attraverso le modalità ritenute opportune, a partire dall'apposita area dedicata sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.
2. Le attività e i programmi del CUG e gli eventi e le iniziative promossi in collaborazione con soggetti esterni al Consiglio regionale, possono essere diffuse in ambito locale e nazionale.

Articolo 23

(Trattamento dei dati personali)

1. Le informazioni e i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 24

(Modifiche al Regolamento)

1. Le modifiche al Regolamento sono adottate dal CUG con votazione per appello nominale e a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti.

2. Le modifiche di cui al comma 1 entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione.

Articolo 25

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione ed è pubblicato nella sezione dedicata al CUG del sito istituzionale del Consiglio regionale.